



CITTÀ DI OZIERI

PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE III – SERVIZI ALLA PERSONA, WELFARE E COESIONE SOCIALE

UFFICIO SOCIALE AMMINISTRATIVO

REIS

Reddito di Inclusione sociale – “Agiudu torrau”

Avviso Pubblico

in favore di famiglie in condizione di fragilità economica

Annualità 2026

(periodo luglio 2026 – giugno 2027)

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

RENDE NOTO

CHE, con propria Determinazione **n. 140 del 05-03-26** è stato approvato il Bando, la modulistica e sono stati aperti i termini per la presentazione delle richieste di ammissione alla misura regionale denominata **REIS (Reddito di inclusione sociale)** ai sensi della Legge Regionale n° 18 del 2 agosto 2016 e nel rispetto delle modalità di attuazione definite nelle Linee Guida 2024-2026 approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n° 4/39 del 15 febbraio 2024, modificate in via definitiva con delibera della Giunta Regionale n. 30/55 del 05 giugno 2025 e che il termine per la presentazione delle stesse è fissato alle ore **14:00 del 30/04/2026**.

PREMESSA

IL REIS – Reddito di inclusione sociale

La Regione Autonoma della Sardegna opera attivamente affinché ogni nucleo familiare, unipersonale o pluripersonale, residente nel territorio isolano, superi la condizione di povertà e sia posto in condizione di accedere ai beni essenziali e di partecipare dignitosamente alla vita sociale, disponendo di un reddito sufficiente a garantire l'emancipazione, l'autonomia economica e il diritto alla felicità della vita.

Per raggiungere queste finalità, la Regione ha istituito il REIS, Reddito di Inclusione Sociale, in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica quale strumento utile alla composizione dei diritti sociali fondamentali e inderogabili dei cittadini (legge regionale 2 agosto 2016, n. 18).

Il presente Avviso è disciplinato, oltre che dalla L.R. 18/2016, dalle Linee Guida REIS per il triennio 2024 - 2026 approvate in via definitiva con delibera della Giunta Regionale numero 30/55 del 5 giugno 2025. Il REIS è una misura di contrasto alla povertà che riconosce ai nuclei beneficiari un **budget di inclusione** che prevede un contributo economico mensile, erogato per 12 mesi, e un progetto di inclusione sociale e lavorativa.

Il REIS è incompatibile con il beneficio dell'Assegno di inclusione (ADI) di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 coordinato con la legge di conversione 3 luglio 2023, n. 85 recante: "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro", salvo quanto disposto all'articolo 1.6 delle linee guida in vigore.

Il REIS è compatibile con il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL).

Il REIS è compatibile con l'Assegno Unico Universale (AUU).

Il REIS è compatibile con ogni altra forma di aiuto e supporto erogato a livello nazionale e regionale.

ART.1) NUCLEI BENEFICIARI

Possono presentare domanda di accesso al REIS i nuclei familiari, anche formati da un unico componente, come definiti ai fini ISEE ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, in possesso di tutti i requisiti di seguito indicati.

1.1 Requisiti di residenza

Possono presentare domanda di accesso al REIS i nuclei familiari, anche formati da un unico componente, comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno 6 mesi, di cui almeno un componente sia residente da almeno 24 mesi nel territorio della Regione Sardegna.

Per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari, si prescinde dal requisito della residenza protratta per 24 mesi.

Non possono accedere al REIS i nuclei che risiedono o sono ospitati presso strutture con costi a totale carico delle Pubbliche Amministrazioni.

In caso di nuclei familiari con componenti presenti nell'Attestazione ISEE ma ospitati presso strutture con costi a totale carico delle Pubbliche Amministrazioni, verrà considerato il nucleo senza il componente effettivamente non convivente con l'elaborazione di una Attestazione ISEE aggiornata priva del medesimo componente.

L'attestazione ISEE (e i corrispondenti calcolo ISR e ISRE) potrebbe prevedere la presenza di familiari non conviventi (codice DSU FNC) anche residenti in altri Comuni. In tal caso sarà necessario presentare una unica domanda presso il Comune di residenza del nucleo di provenienza.

1.2 Requisiti di capacità reddituale

I nuclei richiedenti devono avere un'Attestazione ISEE, vigente alla data di presentazione della domanda, su cui verranno verificati i requisiti di ammissibilità.

I nuclei richiedenti devono avere un valore ISRE, come definito ai fini ISEE, non superiore a euro 6.500. L'ISRE è calcolato sulla base della formula ISR (indicatore della situazione reddituale) diviso la scala di equivalenza, comprensiva delle maggiorazioni.

Auto-verifica del requisito ISRE

Al fine di una auto-verifica del requisito, è sufficiente dividere il valore dell'ISR, indicato nel frontespizio dell'Attestazione ISEE, per il valore della scala di equivalenza comprensiva delle maggiorazioni.

Esempio:

1 - MODALITÀ DI CALCOLO ISEE ORDINARIO	Somma dei redditi dei componenti del nucleo	Euro	+ 5.529,00
	Reddito figurativo del patrimonio mobiliare del nucleo	Euro	+ 0,00
	Detrazioni per spese e franchigie del nucleo	Euro	- 394,00
	Indicatore Situazione Reddituale (ISR)	Euro	5.135,00
	Patrimonio mobiliare del nucleo	Euro	+ 15,00
	Detrazione patrimonio mobiliare	Euro	- 15,00
	Patrimonio immobiliare del nucleo	Euro	+ 0,00
	Detrazione patrimonio immobiliare	Euro	- 0,00
	Indicatore Situazione Patrimoniale (ISP)	Euro	0,00
	Indicatore Situazione Economica (ISE)	Euro	5.135,00
	Parametro calcolato in base al numero di componenti del nucleo		2,46
	Eventuali maggiorazioni applicate		0,50
	Valore della scala di equivalenza		2,96

Nel caso indicato l'ISR è pari a euro 5.135,00, la scala di equivalenza comprensiva delle maggiorazioni è pari a 2,96.

L'ISRE è, pertanto, pari a euro 5.135,00 diviso 2,96, corrispondente a 1.734,80.

Essendo inferiore a 6500 mila euro, la famiglia ha diritto a richiedere il REIS 2026.

In caso di nuclei in cui siano presenti minori si fa riferimento al valore ISRE definito all'interno dell'Attestazione **ISEE minorenni**.

In presenza di più ISEE minorenni sarà preso in considerazione il valore del ISR minorenni maggiormente favorevole per il nucleo.

È ammesso il valore ISRE elaborato su Attestazione **ISEE corrente**.

I nuclei familiari dovranno attestare, in sede di domanda, che la loro capacità reddituale, dopo l'annualità di elaborazione dell'Attestazione ISEE, non ha subito variazioni migliorative a seguito di nuovi introiti da lavoro o da pensione tali da far superare le soglie ISR e ISRE di ammissione.

1.3 Requisiti di disponibilità patrimoniali immobiliari

I nuclei familiari richiedenti devono avere un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE (Quadro FC3), diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 40.000, calcolato al netto della quota capitale residua del mutuo.

Auto-verifica del requisito di disponibilità patrimoniali immobiliari

Al fine di una auto-verifica del requisito di disponibilità patrimoniali immobiliari, è sufficiente consultare la DSU al Quadro FC3, come sotto riportato e sommare i valori senza considerare la casa di principale abitazione (nell'esempio, pari a euro 27.330,00). Dai valori si sottrae l'eventuale quota capitale residua del mutuo (nell'esempio, pari a zero).

Nell'esempio del riquadro, il valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE (Quadro FC3), diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 40.000, calcolato al netto della quota capitale residua del mutuo è pari a euro 154,00.

QUADRO FC3 PATRIMONIO IMMOBILIARE Nella colonna "Tipo di patrimonio" indicare: F =fabbricati, TE =terreni edificabili, TA =terreni agricoli. Nella Colonna "Casa di abitazione", barrare in corrispondenza dell'immobile dichiarato come casa di abitazione nel Quadro B	Indicare il patrimonio immobiliare in Italia e all'estero (un cespite per ogni riga della tabella) posseduto alla data del 31 dicembre ultimo scorso.					
	TIPO DI PATRIMONIO	SITUATO NEL COMUNE O STATO ESTERO	QUOTA POSSEDDUTA (%)	VALORE AI FINI IMU della quota posseduta (VALORE AI FINI IVIE se detenuto all'estero)	QUOTA CAPITALE RESIDUA DEL MUTUO (della quota posseduta)	CASA DI ABITAZIONE
	F		100	27330,00	0,00	S
	TA		4	7,00	0,00	N
	TA		4	35,00	0,00	N
	TA		67	112,00	0,00	N

1.4 Requisiti di disponibilità patrimoniali mobiliari

I nuclei familiari richiedenti devono avere un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE (al netto delle detrazioni) **non superiore a una soglia di euro 8.000**.

Auto-verifica del requisito di disponibilità patrimoniali mobiliari

Al fine di una auto-verifica del requisito di disponibilità patrimoniali mobiliari, è sufficiente consultare il frontespizio dell'Attestazione ISEE e sottrarre dal valore del Patrimonio mobiliare del nucleo le detrazioni patrimonio mobiliare.

Nel caso in esempio, il valore del patrimonio mobiliare è azzerato dal valore delle detrazioni.

1 - MODALITÀ DI CALCOLO ISEE ORDINARIO	Somma dei redditi dei componenti del nucleo	Euro	+ 5.529,00
	Reddito figurativo del patrimonio mobiliare del nucleo	Euro	+ 0,00
	Detrazioni per spese e franchigie del nucleo	Euro	- 394,00
	Indicatore Situazione Reddituale (ISR)	Euro	5.135,00
	Patrimonio mobiliare del nucleo	Euro	+ 15,00
	Detrazione patrimonio mobiliare	Euro	- 15,00
	Patrimonio immobiliare del nucleo	Euro	+ 0,00
	Detrazione patrimonio immobiliare	Euro	- 0,00
	Indicatore Situazione Patrimoniale (ISP)	Euro	0,00
	Indicatore Situazione Economica (ISE)	Euro	5.135,00
	Parametro calcolato in base al numero di componenti del nucleo		2,46
	Eventuali maggiorazioni applicate		0,50
	Valore della scala di equivalenza		2,96

1.5 Requisiti di disponibilità di beni durevoli

Nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente.

Nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché di aeromobili di ogni genere come definiti dal codice della navigazione.

ART.2) DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di accesso al REIS per l'annualità 2026 deve essere presentata **entro il giorno 30/04/2026**.

La domanda di accesso al REIS deve essere preceduta dalla presentazione della domanda di Assegno di inclusione (ADI), nel caso in cui il nucleo richiedente possenga i requisiti di accesso alla Misura nazionale.

All'atto della presentazione della domanda REIS i nuclei con componenti in condizione di disoccupazione, di età compresa tra i 18 e i 60 anni non compiuti, con ISEE non superiore a euro 10.140 dovranno dichiarare, qualora non avessero già fatto la richiesta, di essere a conoscenza che in sede di presa in carico da parte del servizio sociale potrà essere richiesta la domanda di SFL per i componenti del nucleo rientranti in tale casistica e di dare fin d'ora l'assenso.

In caso di nuclei con componenti di minore età o di età inferiore a 21 anni, la domanda di accesso al REIS è condizionata alla preventiva presentazione della domanda di Assegno Unico Universale (AUU) o all'esserne già beneficiari.

Il Comune procederà con le verifiche di competenza, rispetto ai requisiti auto dichiarati in sede di domanda.

Tutte le istanze, in possesso dei suddetti requisiti, verranno ammesse alla graduatoria.

I nuclei in attesa di esito di ammissione all'ADI verranno collocati in graduatoria con riserva, in attesa del definitivo esito di ammissione alla Misura nazionale.

La domanda debitamente compilata e sottoscritta dal dichiarante e la documentazione allegata, in formato PDF, dovrà essere consegnata esclusivamente via telematica mediante:

- TRASMISSIONE VIA MAIL all'indirizzo protocollo@comune.ozieri.ss.it avendo cura di allegare copia di un documento di identità in corso di validità;

- TRASMISSIONE VIA PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.ozieri.ss.it da una casella PEC intestata al richiedente.

In via residuale, è ammessa la CONSEGNA A MANO all'Ufficio Protocollo del Comune di Ozieri, dal Lunedì al Venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e il Martedì dalle 16.00 alle 18.00.

Il modulo di domanda (Allegato A), composto da n° 7) sei pagine, è disponibile per il download, in formato PDF, sul sito internet del Comune di Ozieri (www.comune.ozieri.ss.it).

La presentazione di moduli incompleti, ossia privi di una o più pagine, non debitamente compilati in ogni loro parte o non firmati, determina l'esclusione dal procedimento.

La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- 1) Modulo di richiesta attestante il possesso dei requisiti di partecipazione e le informazioni richieste ai fini dell'ammissione al beneficio (Allegato A)
- 2) Copia di documento d'identità in corso di validità del richiedente
- 3) Per i cittadini non comunitari: copia del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo oppure del permesso di soggiorno di durata almeno annuale (art. 41 del D.Lgs. 286/98)
- 4) copia Attestazione ISEE 2026 (ordinario, Minorenni, corrente);
- 5) la ricevuta di presentazione di domanda assegno di inclusione;
- 6) la ricevuta di esito negativo domanda assegno di inclusione;
- 7) eventuale altra documentazione ritenuta utile per la valutazione della domanda e dell'obbligo o meno di svolgere il patto di inclusione sociale (solo a titolo esemplificativo: invalidità civile, legge 104/92, legge 20/1997, ecc).

E' richiesta, non a pena di esclusione, la presentazione da parte del richiedente della Certificazione ISEE in corso di validità.

I cittadini esclusi dal vincolo della partecipazione ad un progetto di inclusione, provvederanno a presentare la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo a seguito di ammissione alla misura, nei tempi e modi che verranno indicati dal Servizio Sociale Professionale, laddove la stessa non risulti già in possesso del Settore III – Servizi alla Persona, Welfare e Coesione Sociale agli atti del procedimento indicato nell'istanza di partecipazione al presente avviso pubblico.

La domanda dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare. Nell'ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza, nella scelta, a quella pervenuta cronologicamente prima, sulla base della data e dell'ora di arrivo al Protocollo Generale dell'Ente.

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento è possibile contattare il Responsabile del Procedimento al numero telefonico 079/781260 - attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

ART.3) GRADUATORIA DI AMMISSIONE

Tutti i nuclei in possesso dei requisiti definiti ai punti precedenti **saranno posti in graduatoria sulla base del valore crescente dell'ISRE**, calcolato secondo la formula ISR diviso la scala di equivalenza, comprensiva delle maggiorazioni.

In caso di parità di valore ISRE verrà data priorità ai valori ISEE inferiore; in caso di ulteriore parità verrà data priorità al maggior valore della scala di equivalenza comprensiva delle maggiorazioni.

La graduatoria comunale, approvata con atto determinativo della/del Responsabile dei Servizi, sarà resa pubblica mediante pubblicazione nel sito del Comune di Ozieri all'indirizzo www.comune.ozieri.ss.it nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR 2016/679 (Regolamento Europeo sulla protezione dei dati) e del D.lgs. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni.

La pubblicazione sul sito assolve all'obbligo di comunicazione posto a carico dell'Ente dell'esito del procedimento per ciascuno degli interessati.

Avverso il provvedimento adottato dall'Ente è ammesso ricorso entro il termine di 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria. Se entro tali termini non pervengano ricorsi, la graduatoria assume carattere definitivo.

ART.4) BUDGET DI INCLUSIONE

A ciascun nucleo ammesso nella graduatoria REIS è assegnato un budget annuo di inclusione, il cui valore è così definito:

- (euro 6.500 meno valore ISRE) moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ai fini ISEE, comprensivo delle maggiorazioni.

Auto-verifica del budget di inclusione

Nel caso esposto ai punti precedenti, con ISR pari a 5.135,00, scala di equivalenza pari a 2,96, ISRE pari a 1.734,80.

1 - MODALITÀ DI CALCOLO ISEE ORDINARIO	Somma dei redditi dei componenti del nucleo	Euro	+ 5.529,00
	Reddito figurativo del patrimonio mobiliare del nucleo	Euro	+ 0,00
	Detrazioni per spese e franchigie del nucleo	Euro	- 394,00
	Indicatore Situazione Reddituale (ISR)	Euro	5.135,00
	Patrimonio mobiliare del nucleo	Euro	+ 15,00
	Detrazione patrimonio mobiliare	Euro	- 15,00
	Patrimonio immobiliare del nucleo	Euro	+ 0,00
	Detrazione patrimonio immobiliare	Euro	- 0,00
	Indicatore Situazione Patrimoniale (ISP)	Euro	0,00
	Indicatore Situazione Economica (ISE)	Euro	5.135,00
	Parametro calcolato in base al numero di componenti del nucleo		2,46
	Eventuali maggiorazioni applicate		0,50
	Valore della scala di equivalenza		2,96

il budget di inclusione è così calcolato:

- $6.500 - 1.734,80 = 4.765,21$
- $4.765,21 \times 2,96 = 14.105,00$ euro ANNUI

Il budget di inclusione non potrà avere un valore inferiore a 600 euro annui; pertanto, in tutti i casi di importi inferiori a tale somma, verrà aumentato a tale valore minimo.

ART. 5) FABBISOGNO COMUNALE E REGIONALE

Il valore complessivo dei budget di inclusione di tutti i nuclei ammessi in graduatoria rappresenta il fabbisogno finanziario comunale che verrà comunicato alla Regione Sardegna entro il **15 giugno 2026**.

La Regione determinerà il fabbisogno complessivo richiesto da tutti i Comuni.

Nel caso in cui le risorse stanziare nel bilancio regionale non siano sufficienti a soddisfare l'intero fabbisogno comunicato dai Comuni, le risorse verranno assegnate secondo l'incidenza percentuale del fabbisogno di ciascun Comune richiedente, ponderato sulla base dell'Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSm) calcolato dall'Istat, sul totale del fabbisogno "ponderato" complessivo di tutti i Comuni, determinato sul valore delle risorse effettivamente stanziare, secondo la formula:

- Budget assegnato al Comune Y = (Stanziamento regionale) diviso (Fabbisogno regionale "ponderato") moltiplicato (Fabbisogno Comune "ponderato" Y).

Dove il fabbisogno ponderato di ciascun Comune è dato dalla formula = (fabbisogno Comune Y) moltiplicato (IVSm).

ART. 6) AMMISSIONE AL REIS

Il budget di inclusione è assegnato, a tutti i nuclei beneficiari ammessi, in ordine di graduatoria, fino ad esaurimento della disponibilità finanziaria assegnata dalla Regione, come descritto al punto precedente. Nel caso in cui la Regione assegni somme pari all'intero fabbisogno comunale, tutti i nuclei verranno definitivamente ammessi alla misura.

In caso di trasferimenti inferiori al fabbisogno comunale, ci sarà una riduzione degli effettivi beneficiari della misura fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

ART. 7) PROGETTO DI INCLUSIONE

In ordine di graduatoria e nel limite delle somme disponibili, il Servizio sociale professionale comunale, anche laddove rafforzato dalla gestione associata a livello di Ambito PLUS, convoca i nuclei familiari beneficiari per l'elaborazione del Progetto di inclusione.

Con la presa in carico il Servizio sociale in collaborazione con il cittadino e in accordo con il CPI valuta la presentazione della domanda di Supporto Formazione Lavoro per i componenti del nucleo aventi i requisiti, al fine di rafforzare la componente di inclusione attiva del progetto.

Qualora il Progetto di inclusione preveda interventi integrati o particolarmente complessi la sua predisposizione è in capo all'Equipe multidisciplinare designata dai comuni o, ove sussistano le condizioni, in Ambito PLUS.

Il Progetto è predisposto in collaborazione con altre figure professionali, anche in rappresentanza di istituzioni pubbliche dei settori della salute, dell'istruzione, della formazione e delle politiche del lavoro, degli Enti del terzo settore e degli Enti di natura caritativa.

Per i progetti di inclusione lavorativa, che possono prevedere anche il solo invio ai servizi per il lavoro, viene svolta preventivamente la valutazione della presa in carico integrata con il Centro per l'impiego (CPI), tramite l'équipe multidisciplinare o attraverso i contatti diretti tra il Servizio sociale professionale e il CPI competente.

Per quei nuclei che diventano percettori ADI, in corso di fruizione del REIS, l'erogazione della componente economica del Budget di inclusione sarà immediatamente interrotta. Qualora nei loro confronti sia stata già attivata una progettualità, il servizio sociale comunale e/o l'équipe valuta in accordo con il nucleo l'opportunità di dare continuità alle azioni avviate.

Resta fermo l'obbligo di comunicazione tempestiva come precisato ai successivi punti.

ART. 8) BUDGET DI INCLUSIONE – COMPONENTE FINANZIARIA E COMPONENTE PROGETTUALE

Il Budget di inclusione che coinvolge l'intero nucleo familiare è formato da una componente finanziaria (contributo economico) e da una componente rappresentata da servizi e interventi di natura assistenziale e a favore dell'inclusione sociale e lavorativa.

Il valore del contributo economico è pari al 70% del valore complessivo del budget di inclusione ma non può comunque essere superiore alla somma mensile di euro 1.191,00 e all'importo complessivo di euro 14.292,00.

L'utilizzo della componente progettuale del Progetto di inclusione, nel caso in cui al nucleo venga assegnato un Budget di inclusione inferiore a euro 960,00 annui non è obbligatoria e la stessa può essere erogata come componente economica.

La componente finanziaria individuata al momento del riconoscimento del diritto viene erogata per 12 mensilità che coprono il periodo da luglio 2026 e sino a giugno 2027.

Il beneficio viene erogato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato o cointestato al soggetto richiedente.

Nel caso di PREMIO SCUOLA, parte della componente progettuale può essere destinata ad integrare la componente finanziaria.

Premio scuola

In presenza di famiglie con minori in età scolare e in obbligo scolastico (tra i 6 e i 16 anni), i Comuni possono far rientrare nei costi per la realizzazione dei progetti di inclusione attiva, risorse da destinare in funzione dei risultati scolastici conseguiti dai figli, al fine di dare attuazione a quanto disposto all'articolo 15, comma 3, della L.R. n. 18/2016.

Alle famiglie in possesso dei requisiti richiesti per ottenere il Premio scuola, può essere erogato in aggiunta alla componente finanziaria REIS, a valere sulla quota di progetto, un premio monetario di euro 150,00 per ogni figlio minore che abbia conseguito la seguente valutazione o analoga:

Scuola	Votazione conseguita
Primaria	Avanzato
Secondaria di I grado	Media dell'8
Secondaria di II grado	Media dell'8

In caso di componente progetto di valore inferiore a 150 euro, il Premio scuola sarà erogato nel limite della medesima componente.

8.1 Utilizzo della componente finanziaria

La componente finanziaria può essere utilizzata per il sostegno di specifiche spese familiari (affitto, utenze, spese per l'educazione e la socializzazione dei minori, etc.). La stessa non può essere utilizzata, senza il consenso del beneficiario, per compensare debiti nei confronti del Comune erogante.

I benefici economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, commi 6, 7 e 8 della L.R. n. 18/2016 e non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione.

L'accertamento dell'utilizzo dei benefici economici per il consumo patologico comporta l'immediata revoca del beneficio (ai sensi dell'articolo 9 comma 8 della L.R. 18/2016).

Il Comune mette in campo tutte le misure tese ad assicurare che il beneficio economico sia utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità a favore dell'intero nucleo familiare.

8.2 Utilizzo della componente progettuale

Ciascun nucleo dispone oltre che della componente finanziari anche di una componente progettuale, pari al 30% del budget di inclusione

Il valore della componente progettuale può essere integrato da altre fonti di finanziamento a disposizione del Comune o da "economie" derivanti dalle progettualità in favore di altri nuclei familiari.

Il nucleo beneficiario, in sede di presentazione della domanda, è tenuto a dichiarare l'accettazione del progetto di inclusione, salvo i casi di esenzione. La componente destinata al Progetto è formata da ogni intervento, prestazione e opportunità di natura sociale ed educativa, socioassistenziale, di istruzione e

formazione, di politica attiva del lavoro, definiti all'interno del Progetto di inclusione e può avere una durata anche inferiore o superiore ai 12 mesi rispetto all'erogazione della componente finanziaria.

Il progetto di inclusione dovrà comunque terminare entro il mese di settembre dell'anno successivo, salvo casi di partecipazione a percorsi formativi.

In caso di presenza di minori all'interno del nucleo, deve essere assicurato l'adempimento del dovere di istruzione-formazione.

Inoltre, per i nuclei con componenti di età tra i 18 e i 29 anni, che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione, il progetto di inclusione dovrà preferibilmente prevedere l'impegno all'iscrizione e frequenza di percorsi di istruzione.

La quota progettuale può prevedere anche l'acquisto di dotazioni utili al perseguimento degli obiettivi progettuali, nonché il sostegno delle spese di trasporto necessarie alla partecipazione alle iniziative e ai percorsi di inclusione, compresi i costi necessari per l'attivazione dei Servizi a favore della collettività (es. assicurazione INAIL, assicurazione per RCT, visite mediche obbligatorie, formazione obbligatoria per la sicurezza, dispositivi di protezione individuale, materiale per lo svolgimento delle attività, spese di trasporto, ecc.).

In caso di tirocini di inclusione, percorsi di istruzione e formazione, il valore della quota progettuale può includere anche l'eventuale indennità di partecipazione.

La quota progettuale, inoltre, può essere rappresentata dalla fruizione o dalla partecipazione ad altre opportunità a valere sui programmi comunitari regionali e nazionali anche laddove attivate da altre istituzioni pubbliche e private (esempio, percorsi GOL, Lavoras ecc), ovvero dal Supporto per la formazione e il lavoro (SFL).

Possono essere attivate, a titolo esemplificativo, le tipologie di intervento di cui all'articolo 9, comma 4, della L.R. n. 18/2016 e s.m.i., nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria che le disciplina. In particolare:

- a) accesso ai dispositivi delle politiche attive del lavoro in materia di occupazione e di formazione finalizzata;
- b) sostegno personalizzato per l'emersione dal lavoro irregolare;
- c) avvio all'autoimpiego attraverso l'utilizzazione dei percorsi previsti dalla legislazione in materia;
- d) sostegno al percorso scolastico e formativo di ogni ordine e grado e per ogni fascia d'età;
- e) accesso ai trasporti pubblici regionali e locali;
- f) sostegno a percorsi culturali e sociali;
- g) percorsi di educazione al bilancio familiare;
- h) sostegno a percorsi di educazione alla lettura;
- i) percorsi di educazione al consumo locale;
- j) altri percorsi che possano garantire un incremento degli interessi e dell'emancipazione di ogni singolo individuo;
- k) Dote educativa, percorsi di sostegno alla genitorialità e servizi utili alla collettività, come descritta ai successivi punti.

Dote Educativa

La Dote educativa a favore delle famiglie con minori in età scolare consiste in un pacchetto di beni (alimentari, dispositivi informatici) e di servizi per contrastare il digital divide e/o di interventi specifici rivolti ai minori che vivono in famiglie in condizioni di fragilità per aumentare le opportunità culturali, scolastiche, relazioni sociali, attività formative.

Percorsi di sostegno alla genitorialità

Si prevede l'attivazione di percorsi di sostegno alla genitorialità in presenza di nuclei familiari in situazione di bisogno complesso in cui sia presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni di vita. In relazione alle evidenze scientifiche che portano a considerare i primi anni di vita una delle fasi più delicate dell'esistenza, in cui la presenza di specifici fattori di rischio può avere effetti duraturi per il resto della vita così come, viceversa, interventi precoci e di natura preventiva risultano avere la maggiore efficacia nel favorire il futuro benessere.

Servizi a favore della collettività

Nell'ambito dei progetti di inclusione attiva, i beneficiari del REIS possono svolgere servizi a favore della collettività nel Comune di residenza e/o nell'Ambito Plus di appartenenza in presenza di specifici accordi.

Progetti a favore di persone con disabilità o non autosufficienza

In favore delle persone con disabilità o non autosufficienza, a titolo meramente esemplificativo, il progetto potrebbe prevedere servizi di sostegno alla persona (ad esempio assistenza domiciliare, pasti a domicilio, partecipazione a laboratori, attività culturali e sociali).

È possibile inoltre sostenere il costo della parte socioassistenziale dell'ospitalità presso una struttura residenziale.

ART.9) PROGETTO DI INCLUSIONE – SOGGETTI E NUCLEI ESONERATI O ESCLUSI

Sono escluse dal vincolo della partecipazione ad un Progetto d'inclusione attiva le famiglie composte da soli anziani di età superiore a 70 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%.

Nel caso di famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. n. 20/1997, sarà cura del Servizio sociale professionale valutare il loro coinvolgimento nei progetti di inclusione attiva, anche in raccordo con i competenti Servizi sanitari.

Inoltre, il sussidio economico REIS può essere erogato anche senza il vincolo della partecipazione ad un progetto di inclusione attiva, in considerazione di particolari situazioni valutate di volta in volta dal Servizio sociale professionale, in cui i compiti di cura e istruzione dei figli o l'attività di cura e assistenza rivolta ai familiari con disabilità grave renda impossibile lo svolgimento di un'attività extradomestica o nei casi di mera integrazione reddituale legati a perdita del lavoro o a situazioni di "lavoro povero", in armonia con quanto previsto dai commi 1 e 2, dell'articolo 15 della L.R. n. 18/2016.

In tali situazioni la progettazione potrà essere indirizzata all'attivazione di interventi di sostegno e sollievo, nonché accompagnamento ai compiti di cura e assistenza del nucleo.

In caso di componenti con certificazioni di invalidità civile superiore al 45%, la progettazione potrà prevedere la presentazione della domanda di iscrizione alle liste del collocamento mirato, di cui alla Legge n. 68/1999, presso il Centro per l'impiego di competenza territoriale.

Sono inoltre escluse dal vincolo della partecipazione ad un Progetto d'inclusione attiva i nuclei con un budget di inclusione inferiore a euro 960,00 annui.

ART.10) SOSPENSIONE E REVOCA DEL BENEFICIO

Ai sensi dell'articolo 4 della L.R. n. 18/2016, pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno 6 mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai Centri per l'impiego e dai Servizi sociali comunali, se non in presenza di gravi e comprovati motivi, e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

Si procederà con la revoca del contributo a coloro che:

- a) omettano di informare il Servizio sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella loro situazione reddituale, patrimoniale e familiare che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti per l'accesso alla Misura, con particolare riguardo a nuove entrate di natura reddituale o pensionistiche che permettano di superare le soglie ISR e ISRE di ammissione computate su base annua;
- b) omettano di comunicare l'ammissione all'Assegno di Inclusione (ADI);
- c) non aderiscano o interrompano, senza alcun giustificato motivo, il Progetto di inclusione sociale, così come definito in accordo con il Servizio sociale o l'équipe multidisciplinare.

Qualora un beneficiario del REIS, durante il periodo di fruizione della Misura regionale, diventi beneficiario di ADI o SFL, è tenuto a darne immediata comunicazione al fine di consentire:

- la revoca del beneficio, in caso di ADI, fermo restando la possibilità di dare continuità alla componente progettuale, come indicato all'art. 1.6 delle Linee Guida;
- la eventuale ridefinizione della quota di progetto in caso di SFL.

Nel caso in cui tale comunicazione avvenga tardivamente e il beneficiario abbia percepito entrambi i contributi (REIS e ADI), i sussidi REIS percepiti indebitamente dovranno essere immediatamente restituiti al Comune, secondo le modalità che verranno comunicate.

Nel caso in cui il REIS venga erogato ad un nucleo composto da più componenti e il richiedente decede, l'erogazione viene interrotta; sarà cura degli altri componenti presentare nuova Attestazione ISEE su cui definire il nuovo valore della misura, per i mesi residui, nei limiti massimi del budget assegnato in graduatoria.

ART. 11) PUBBLICITA' DELL'AVVISO

Il presente Avviso verrà pubblicato all'Albo Pretorio OnLine del Comune, nell'home page del sito istituzionale del Comune di Ozieri all'indirizzo www.comune.ozieri.ss.it

ART.12) CONTROLLI

Il Comune effettuerà i controlli di legge a campione per verificare l'attendibilità delle dichiarazioni rese. Si precisa che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

ART. 13) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5, comma 1 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, è la Dott.ssa Francesca Scodino – Istruttore Amministrativo Settore III – Servizi alla Persona, Welfare e Coesione Sociale.

ART.14) RICORSI

Avverso i provvedimenti adottati dal Comune è ammesso ricorso entro il termine di 10 giorni dall'avvenuta comunicazione/pubblicazione sul sito istituzionale del Comune dell'esito del procedimento.

ART.15) NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico si fa espresso rinvio a quanto disposto dalle leggi vigenti e dalle disposizioni regionali.

ART. 16) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni vigenti, saranno trattati e utilizzati dall'amministrazione comunale e dalla Regione Sardegna in quanto contitolari del trattamento, per i fini istituzionali connessi all'espletamento della procedura in oggetto.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria.

Il trattamento dei dati è effettuato secondo quanto indicato nell'informativa messa a disposizione

Informativa Generale sul trattamento dei dati personali (Art. 13 Regolamento UE 2016/679)

Il Comune di Ozieri tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, il Comune di OZIERI informa di quanto segue:

1 - Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati, è il Comune di Ozieri, Via Vittorio Veneto n.11 - Ozieri (SS), PEC: protocollo@pec.comune.ozieri.ss.it - Tel. 079781200.

2 - Responsabile Protezione Dati (RPD)

KARANOVA S.R.L. con sede in Via Principessa Iolanda n.48 - 07100 - Sassari (email: karanova@email.it PEC: karanova@pec.buffetti.it) - referente Avv. Giacomo Salvatore Lucio CROVETTI.

3 - Finalità del trattamento dei dati

I dati personali sono raccolti e trattati in funzione e per le finalità di consentire al Comune di Ozieri l'espletamento delle procedure relative al Bando Reis 2026 di cui alla l.r. n.18/2016 e alle misure per interventi di contrasto alla pandemia covid-19 . nell'esecuzione delle proprie funzioni e compiti di interesse pubblico e connessi all'esercizio dei pubblici poteri propri del predetto Ente.

4 - Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- necessità del trattamento per adempiere ad obblighi di Legge o Regolamenti a cui è soggetto l'Ente Locale - titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GDPR);
- necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato (art. 6 par. 1 lett. b GDPR);

5 - Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati. I dati saranno trattati da personale allo scopo nominato ed autorizzato nonché appositamente formato.

6 - Dati oggetto di trattamento

Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione, dati appartenenti a categorie particolari di cui all'art. 9 par. 1 GDPR ed ogni eventuale ulteriore dato che dovesse essere fornito dall'interessato sotto qualsivoglia forma di manifestazione espressa o implicita.

7 - Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali sono comunicati ai soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per obbligo di legge in capo al Comune di Ozieri ovvero per consentire a quest'ultimo l'esercizio delle sue proprie funzioni pubbliche.

I dati personali potranno essere pubblicati negli atti amministrativi del Comune e nell'Albo Pretorio on line (art. 32 L. 69/2009) ovvero nella sezione del sito istituzionale dell'Ente denominato "Amministrazione trasparente" (D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm. ed ii.) garantendo il rispetto dei principi generali sul trattamento dei dati personali e sulle modalità di esecuzione di esso con particolare riferimento alle particolari modalità di trattamento dei dati ex art. 9 GDPR, specificatamente alla tutela della riservatezza e la dignità della persona.

8 - Trasferimento dei dati

Il Comune di Ozieri non trasferirà i dati personali in Stati Terzi non appartenenti all'Unione Europea né ad organizzazioni internazionali senza il formale consenso.

9 - Periodo di conservazione dei dati

Il Comune di Ozieri conserva i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti ed, in ogni caso, per il tempo previsto dalle leggi e dalle disposizioni in materia di conservazione della documentazione amministrativa. I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:

- durata del rapporto;
- obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento;
- necessità o opportunità della conservazione per la difesa dei diritti del Comune;
- previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.

10 - Diritti dell'interessato

L'interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 22 del GDPR, di seguito indicati:

Diritto di accesso (Art.15)

Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni relative al trattamento medesimo (finalità, categorie di dati trattate, destinatari dei dati, periodo di conservazione dei dati, esistenza di procedimento automatizzato, diritto a proporre reclamo ad un'Autorità di controllo, diritto di rettifica, limitazione, cancellazione dei dati).

Diritto di rettifica (Art.16)

Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali non corretti senza ingiustificato ritardo. Avuto riguardo alle finalità del trattamento sopra indicate, Lei ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo, a tal fine, una dichiarazione successiva.

Diritto alla cancellazione (Art. 17)

Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che La riguardano senza ingiustificato ritardo ed il Titolare del trattamento ha l'obbligo di adempiere a tale richiesta senza ingiustificato ritardo.

Diritto di limitazione del trattamento (Art.18)

Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali allorché:

- nel caso in cui Lei contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare del trattamento per riscontrare l'esattezza di essi;
- nel caso in cui il trattamento sia illecito e Lei si opponga alla cancellazione dei Suoi dati ma ne chieda, invece, la limitazione dell'utilizzo;
- nonostante il Titolare del trattamento non ne necessiti più ai fini del trattamento, i dati personali sono a Lei necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

Diritto alla portabilità dei dati (Art.20)

Lei ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La riguardano forniti a un Titolare del trattamento ed ha il diritto di trasmettere tali dati ad un altro Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento cui li ha forniti. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati giusto quanto sopra, Lei ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.

Diritto di opposizione (Art.21)

Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che La riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.

Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione (Art.22)

Lei ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che La riguardino o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona.

L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla PEC del Comune di Ozieri sopra indicata nonché al Responsabile per la Protezione Dati – Karanoa s.r.l. nella persona dell'Avv. Giacomo CROVETTI ai recapiti di cui all'art. 2 della presente informativa.

11 - Diritto di reclamo

L'interessato potrà proporre reclamo al Garante della privacy - Piazza Venezia, 11 - 00187 – Roma www.garanteprivacy.it.

12 - Fonte di provenienza dei dati

I dati personali sono conferiti dall'interessato. Il Comune di Ozieri potrà, tuttavia, acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità.

13 - Conferimento dei dati

Il rifiuto di fornire i dati richiesti ovvero il consenso al trattamento dei medesimi non consentirà la possibilità di adempiere a quanto rappresentato nella presente informativa.

14 - Inesistenza di un processo decisionale automatizzato

Il Comune di Ozieri non adotta alcun processo automatizzato, ivi inclusa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR

15 - Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni in merito al trattamento dati personali svolto dal Comune di OZIERI potrà essere direttamente richiesta al Responsabile per la Protezione Dati nella persona dell'Avv. Giacomo CROVETTI ai recapiti sopraindicati.

La Responsabile del Settore III
Servizi alla Persona, Welfare e Coesione Sociale
Dott.ssa Alessandra Zoroddu

La Responsabile del Procedimento
Istruttore Amministrativo
Dott.ssa Francesca Scodino